



22274.17

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

C I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DIDONE ANTONIO

Presidente

Concordato
fallimentare -
opposizione -
termini foriali

CRISTIANO MAGDA

Consigliere

FERRO MASSIMO

Consigliere

DI MARZIO MAURO

Consigliere

Ud. 07/06/2017 CC
Cron. 22274
R.G.N. 23343/2011

DOLMETTA ALDO ANGELO

Consigliere - Rel.

ORDINANZA

sul ricorso 23343/2011 proposto da:

De.co s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via

giusta procura a margine del

ricorso;

-ricorrente -

contro

Fallimento New Co. s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore
fallimentare dott.

che lo rappresenta

Ord. 525
2017

X.

e difende unitamente all'avvocato § , giusta
procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

nonché contro

Società Victoria International Holding LLC;

- intimata -

avverso la sentenza del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il
05/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Alberto Cardino che chiede che Codesta
Suprema Corte voglia accogliere il secondo motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. De.Co. in liquidazione ricorre per cassazione nei confronti del
Fallimento New Co. s.r.l. in liquidazione, promuovendo quattro motivi
avverso il decreto reso dal Tribunale di Piacenza che in data 1
settembre 2011 ha omologato il concordato fallimentare proposto da
Victoria International Holding LLC ai creditori della relativa procedura
fallimentare.

Nell'ambito di detto provvedimento, il Tribunale piacentino ha tra
l'altro rilevato che per l'opposizione all'omologa del concordato
preventivo non opera la sospensione feriale dei termini; che nel
termine assegnato non erano state proposte opposizioni; che in
assenza di opposizioni il procedimento omologatorio è «semplificato

e deformalizzato»; e, conclusivamente, che nulla ostava dunque alla pronunzia dell'omologa.

Nei confronti del ricorso presentato resiste il Fallimento New Co., che ha depositato apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno altresì depositato memorie nei termini previsti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso censura «violazione di legge consistente nel ritenuto termine di giorni dieci per proporre opposizione al concordato fallimentare, allorquando l'art. 129 legge fall. prevede all'uopo un termine minimo di giorni quindici».

Il secondo motivo rileva «violazione di legge consistente nella mancata soggezione del termine per proporre opposizione al concordato fallimentare alla sospensione per periodo feriale ex legge 7 ottobre 1969, n. 742».

Il terzo motivo riscontra «mancanza di motivazione/motivazione apparente in ordine alle condizioni sostanziali apposte alla proposta concordataria fallimentare».

Il quarto motivo assume «violazione di legge per la sottoposizione della proposta concordataria a condizione».

2.- Il primo motivo censura uno specifico passo del decreto impugnato, in cui il Tribunale ha rilevato che «non sono state proposte opposizioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal ricevimento dell'ultima notifica, secondo quanto previsto dall'art. 26 legge fall. richiamato dall'art. 129 legge fall.».

Nei confronti di questo passo il ricorrente osserva, in via segnata, che la norma dell'art. 129, comma 2, dispone che «per la

proposizione di eventuali opposizioni» il decreto fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni».

3.- Il motivo di ricorso, appena sopra sintetizzato, è da ritenere infondato.

Il decreto impugnato dal ricorrente non è quello che, nel concreto, ha fissato i termini per la proposizione di eventuali opposizioni, posto che riguarda appunto la pronuncia di omologa del concordato fallimentare, per sua natura successiva allo spirare del termine fissato per l'opposizione.

Come puntualmente riscontrano le conclusioni rese dal Pubblico Ministero, nella specie il decreto di fissazione del termine per le opposizioni risale al 9 agosto 2011, designando come periodo utile per la proposizione di eventuali opposizioni un termine di quindici giorni, secondo quanto si manifesta conforme al termine minimo che è prescritto dalla norma dell'art. 129, comma 2.

D'altro canto, non risulta – ma neppure il ricorrente lo afferma – che, all'interno di questo periodo di quindici giorni, siano state presentate delle opposizioni alla proposta di concordato che è stata presentata in relazione al Fallimento New Co.

4.- Il secondo motivo riguarda la sospensione feriale dei termini. Nella prospettiva del ricorrente - che ritiene per l'appunto applicabile alla fattispecie concreta la detta sospensione -, il decreto di omologa del concordato è intervenuto in un momento (l'1 settembre 2011) in cui sarebbe stato ancora possibile presentare delle opposizioni alla proposta del medesimo.

A censura della statuizione del Tribunale piacentino, di inapplicabilità della sospensione, e a sostegno dell'opposta soluzione, il ricorrente ha rilevato come quella della sospensione feriale sia istituto generale

della materia civile, secondo quanto stima risultante dal disposto dell'art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742 e dal disposto dell'art. 92 della legge sull'ordinamento giudiziario. Ha rilevato, altresì, che la materia dell'opposizione alla proposta di concordato fallimentare non rientra in nessuno dei casi di esenzione dalla sospensione, che sono espressamente previsti nelle richiamate leggi.

In sede di memoria, poi, il ricorrente ha ritenuto di richiamare a proprio conforto pure una serie di precedenti arresti di questa Corte. In particolare, ha distintamente richiamato le pronunce di Cass., 6 aprile 2017, n. 8897; di Cass., 10 marzo 1971, n. 687; di Cass., 4 maggio 2016, n. 8792; di Cass., 24 luglio 2012, n. 12960; Cass., 2 febbraio 2009, n. 2706; Cass., 3 dicembre 2012 n. 21596.

5.- Il motivo è infondato, per le ragioni che si vengono in appresso ad illustrare.

Prima di tutto va rilevato, in proposito, che nessuna delle decisioni di questa Corte, che sono state richiamate dal ricorrente, riguarda il caso dei termini inerenti alla proposizione dell'opposizione alla proposta di concordato fallimentare, di cui si occupa la norma dell'art. 129 legge fall. e che qui propriamente rileva.

Così, Cass., n. 21596/2012 e Cass., n. 12960/2012 si riferiscono al termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo; Cass., n. 8792/2016 esamina il tema della sospensione feriale in relazione all'opposizione all'esclusione dallo stato passivo di un credito da lavoro. Cass., n. 2706/2009 si occupa dell'omologa del concordato preventivo e riguarda la tempestività del decreto di omologa ex art. 161 legge fall., vigente all'epoca. Cass., n. 8897/2017 e Cass., n. 687/1971 toccano la materia del concordato fallimentare: la prima, in relazione peraltro al reclamo di cui all'art. 131 legge fall.; la seconda, con riferimento alla deduzione, rilevata

da un creditore in sede di atto di opposizione alla proposta, che l'udienza di comparizione non avrebbe potuto essere fissata in un giorno ricompreso nel periodo feriale.

In secondo luogo, va pure rilevato che parte sostantiva delle pronunce sopra richiamate si pone in relazione con fattispecie anteriori all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, che tra le altre cose ha rimodulato la norma dell'art. 129, qui di interesse (il riferimento va, oltre a Cass. n. 687/1971, a Cass. n. 2706/2009); e che altra parte delle stesse non viene proprio a confrontarsi con i contenuti di novità portati da tale riforma (così, in via segnata, Cass., n. 8897/2017).

6.- In effetti, il testo dell'attuale art. 129, così come modificato dalla detta riforma, si manifesta determinante per la corretta risoluzione del problema che è stato concretamente portato all'attenzione della Corte.

Il terzo comma di questa disposizione stabilisce, in particolare, che le opposizioni alla proposta concordataria «si propongono con ricorso a norma dell'art. 26» legge fallimentare. Secondo la piana interpretazione di tale richiamo normativo, ciò significa che le opposizioni in discorso sono disciplinate nello stesso modo in cui lo sono i «reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale», che appunto costituiscono l'oggetto diretto e immediato delle regole scritte nell'art. 26 (salvo solo il caso di espresse deroghe, come avviene per la durata del termine per le opposizioni rispetto a quello comunque per i reclami).

Ne segue che – attraverso il medio rappresentato dalla norma dell'art. 26 – per le opposizioni di cui all'art. 129 trova diretta applicazione, tra le altre, pure la disposizione dell'art. 36 *bis* legge fall. Con l'ulteriore conseguenza che – rispetto al problema

dell'eventuale applicazione della sospensione feriale alle opposizioni in discorso – non risultano esplicitare alcun rilievo le norme dell'art. 3 legge n. n. 742/1969 e dell'art. 99 della legge sull'ordinamento giudiziario: posto che la disposizione dell'art. 36 *bis* - non a caso introdotta sempre dalla riforma portata dal d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 - prescrive in modo formale che «tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale».

Handwritten signature

7.- Del resto, quello rappresentato dalle opposizioni di cui all'art. 129 di certo non rappresenta – nel contesto che risulta formato attualmente dalla legge fallimentare (così come risultante dalle numerosissime riforme che l'hanno investita in questi ultimi anni) – un caso isolato o comunque eccentrico di non applicazione della sospensione feriale dei termini processuali.

Per constatarlo, basta por mente alla messe di termini processuali che risultano coinvolti nel disposto del citato art. 36 *bis*: o in via diretta o anche per il tramite dei molteplici rinvii che varie norme dell'attuale legge rivolgono all'art. 26 ovvero all'art. 36 (v., in questa seconda prospettiva, le norme dell'art. 37, comma 3; dell'art. 110, comma 3; dell'art. 111 *bis*, comma 1; dell'art. 119, comma 3; dell'art. 143, comma 2).

In effetti, un numero così importante di casi di inapplicazione della sospensione feriale rende quanto meno opinabile il rilievo che si ^{trova} formulato da talune delle pronunce sopra richiamate, per cui l'avvenuta introduzione della norma dell'art. 36 *bis* confermerebbe – *a contrario* – la presenza di una regola implicita di applicazione della sospensione (cfr. Cass., n. 21596/2012).

Handwritten signature

In realtà, la vastità delle fattispecie riconducibili al disposto dell'art. 36 *bis* indica piuttosto come risulti oggi particolarmente avvertita, e forte, l'esigenza di rendere concretamente celeri i tempi di

Handwritten mark

svolgimento delle procedure fallimentari. Secondo una linea che – portata avanti dalla riforma del gennaio 2006 - ha in prosieguo di tempo trovato sbocchi e consolidamenti ulteriori. Come in specie quelli da ultimo portati, con la legge n. 132/2015, dal nuovo comma 4 dell'art. 43 (priorità della trattazione delle cause in cui è parte un fallimento) e dalla parte finale del comma 2 dell'art. 118 (sulla chiusura della procedura fallimentare pur in presenza di giudizi ancora pendenti).

8.- Il terzo e quarto motivo di ricorso manifestano l'effettivo intendimento del ricorrente di opporsi alla proposta concordataria e le ragioni della stessa.

Come avverte lo stesso ricorso, peraltro, la proposizione degli stessi suppone l'«accoglimento da parte della Suprema Corte del ricorso sotto i profili denunciati», nonché un «conseguente rinvio al Tribunale» della controversia.

Il rigetto dei primi due motivi manifesta dunque senz'altro inammissibili il terzo e il quarto motivo.


9.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado, come liquidate nella misura di € 7.200 (di cui € 200 per esborsi).

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 7 giugno 2017.



Il Presidente
[Firma]